(N. 1200)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1955

Modificazioni alle norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Onorevoli Senatori. — Le norme relative al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono rispettivamente contenute negli articoli 10, 12, 15 e 17 del decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314. Il primo di tali articoli è stato successivamente modificato con decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1232, e con legge 19 maggio 1939, n. 909, gli ultimi due sono stati rispettivamente modificati con gli articoli 2 e 3 della legge 6 giugno 1940, n. 730.

In particolare, ai sensi delle citate disposizioni: i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono tratti anche dai marescialli piloti, previa rinuncia alla carica di pilota, nonchè dai marescialli delle categorie aiutanti di sanità e governo, i quali, previo concorso per titoli e per esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso una scuola dell'Aeronautica;

i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, sono tratti, in base a concorso per titoli e per esami, esclusivamente dai marescialli in servizio permanente delle corrispondenti categorie nonchè dai marescialli piloti in servizio permanente, i quali, all'atto della nomina a sottotenente,

rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte al concorso, i marescialli devono avere almeno due anni di anzianità nel grado;

i sottotenenti in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sono tratti, in base a concorsi per titoli e per esami, dagli ufficiali di complemento del corrispondente ruolo, dai marescialli in servizio permanente della corrispondente categoria nonchè dai marescialli in servizio permanente piloti i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte al concorso, gli ufficiali debbono essere in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometra e devono aver prestato almeno venti mesi di servizio quale ufficiale assistente tecnico; i marescialli devono avere almeno due anni di anzianità nel grado;

i sottotenenti in servizio permanente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sono tratti anche, in base a concorsi per titoli e per esami, dai marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica nonchè dai marescialli in servizio permanente piloti i quali, all'atto della nomina a sottotenente, rinuncino alla carica di pilota. Per prendere parte al concorso, i marescialli debbono avere almeno due anni di anzianità nel grado.

Per effetto del verificarsi di alcune circostanze maturate in questi ultimi anni, si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche alle cennate norme.

In ordine al requisito dell'anzianità di servizio da ufficiale, richiesto per gli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, si è dovuto constatare, invero, che, se nel passato gli ufficiali assistenti tecnici, come del resto gli ufficiali di complemento di tutti gli altri ruoli, nella quasi generalità, a causa di richiami e trattenimenti dopo il servizio di prima nomina, raggiungevano e superavano i venti mesi di servizio, attualmente il cennato minimo ben raramente viene raggiunto, stante i criteri restrittivi adottati in materia di richiami e trattenimenti di ufficiali di complemento.

Ne deriva che proprio coloro i quali, provenendo dai corsi effettuati dopo la sospensione del reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, verificatasi negli anni scorsi, sono in possesso dei requisiti di età e fisici più favorevoli per intraprendere la carriera nel servizio permanente effettivo e ne hanno l'interesse, non possono partecipare ai concorsi per mancanza della condizione del periodo minimo di servizio. Nè ha pratico rilievo il fatto che tale condizione sussista per gli ufficiali provenienti dai vecchi corsi, in quanto costoro hanno spesso superato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi, e, comunque, essendo cessati dal servizio militare in un tempo remoto ed essendosi, quindi, avviati fin da allora ad altra attività, non hanno più, salvo rarissimi casi, alcun interesse alla carriera predetta.

Si ritiene, pertanto, opportuno ridurre a dodici mesi il periodo minimo di cui sopra, secondo la situazione reale in cui si trovano o verranno a trovarsi gli ufficiali sui quali l'Amministrazione può contare per i reclutamenti in parola.

Al riguardo si chiarisce di aver scelto un periodo di dodici mesi, in quanto, dopo il corso per la nomina a ufficiale di complemento (la cui durata che non può essere per legge inferiore a tre mesi è fissata in pratica dall'Amministrazione in circa sei mesi), rimane disponibile per il servizio di prima nomina appunto un periodo di dodici mesi sino al compimento della ferma ordinaria di leva (18 mesi) cui sono tenuti gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica.

Sempre in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, si ravvisa necessaria anche una modifica delle vigenti norme relative al titolo di studio richiesto agli ufficiali di complemento per la partecipazione ai concorsi.

Infatti la norma che a tali fini richiede il possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o per geometra è venuta a trovarsi in disarmonia con le disposizioni emanate con la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, le quali hanno consentito di ammettere ai corsi allievi ufficiali di complemento del ruolo in parola i giovani muniti di qualsiasi diploma di licenza di scuola media superiore.

Di fatto, dal 1951, dovendosi per le mutate esigenze di servizio e di impiego derivanti dai progressi tecnici ampliare il campo dei reclutamenti, sono stati ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento giovani in possesso di qualunque licenza di istituto medio di secondo grado, suddividendo, peraltro, gli allievi fra le varie specializzazioni a seconda dei titolo di studio posseduto. Così sono stati dl massima avviati alla specializzazione riguardante i velivoli e i motori i giovani in possesso del diploma di perito industriale, a quella relativa alle costruzioni edili i giovani in possesso del diploma di geometria e alle altre specializzazioni (meteorologia, armamento, ecc.) quelli in possesso di altri titoli di studio.

I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti sotto ogni punto di vista e si rende, pertanto opportuno, nell'interesse dell'Amministrazione, non limitare, per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, la scelta agli ufficiali di complemento in possesso del diploma di perito industriale o di geometra, tanto più che, venendo normalmente avviati i giovani in possesso di tali titoli alle prime due suddette specializzazioni, ve ne sono assai pochi che abbiano acquisito le altre.

Sotto il profilo equitativo, è da considerare che non si vedono ragioni per escludere dalla possibilità di concorrere ai posti di ufficiali in servizio permanente giovani che, al pari di quelli diplomati periti industriali o geometri, hanno conseguito una specializzazione e nell'impiego si sono dimostrati pienamente alla altezza dei compiti loro affidati.

Per tutti i ruoli innanzi considerati si è, poi, rilevato che la norma che, per i sottufficiali, limita la partecipazione ai concorsi a coloro che hanno raggiunto il grado di maresciallo è fonte, nella situazione attuale, di inconvenienti.

Invero, a causa della contrazione degli organici dei sottufficiali, il grado di maresciallo ben difficilmente viene conseguito prima del raggiungimento dell'età massima stabilita per poter partecipare ai concorsi in parola.

In relazione a ciò, si è ritenuto di dover considerare la situazione dei sergenti maggiori e sergenti bloccati da lunghi anni nella carriera per mancanza di posti nei gradi superiori e in particolare di quelli di essi che si trovano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Tale personale, oltre al danno immediato del ritardo di carriera, viene a subire quello ancora più grave di vedersi preclusa ogni possibilità di accedere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente, che, invece, rimane riservata ai pochi fortunati i quali, avendo potuto raggiungere rapidamente il grado di maresciallo, in virtù dei più ampi organici del passato, possono partecipare ai concorsi anche se non sono in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Si ravvisa, pertanto, l'opportunità di porre un rimedio alla cennata situazione mediante una norma diretta a mettere sullo stesso piano dei marescialli, ai fini della partecipazione ai concorsi in parola, i sergenti maggiori e i sergenti che abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio militare e che siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Le due cennate condizioni dell'anzianità minima di servizio e del possesso del titolo di studio danno ampia garanzia sulla idoneità dei sergenti maggiori e sergenti ad aspirare, in concorso con i marescialli, alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dei ruoli in principio ricordati.

Altra situazione, infine, che sembra opportuno correggere è quella dei sottufficiali della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica.

Al riguardo si fa presente che, a differenza di tutte le altre, tale categoria, istituita con regio decreto 11 febbraio 1943, n. 160, è prevista unicamente per i sottufficiali.

Ora, in base al citato articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, i sottufficiali specialisti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo della corrispondente categoria del ruolo degli ufficiali specialisti.

Ne consegue che ai sottufficiali elettromeccanici di bordo, a differenza degli altri specialisti, è preclusa ogni possibilità di accedere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente, pur essendo essi stati scelti al momento dell'istituzione della categoria fra i migliori elementi delle altre specialità.

Ragioni di equità consigliano, quindi, di consentire ai sottufficiali in parola di partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo specialisti nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

In relazione ai cennati intendimenti, è stato predisposto l'unito disegno di legge, le cui singole disposizioni, dopo gli ampi ragguagli più sopra forniti, non sembra abbisognino di altri particolari cenni illustrativi.

Il provvedimento, che non comporta alcuna nuova o maggiore spesa, ha riportato il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, è ridotto da venti a dodici mesi.

Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è richiesto il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore stabiliti dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.

Art. 2.

Ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e ruolo specialisti, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, ai quali, in base alle vigenti disposizioni, sono ammessi a partecipare i marescialli in servizio permanente di determinati ruoli e categorie della Aeronautica, possono prendere parte anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti appartenenti agli stessi ruoli e categorie dei marescialli, che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.

Art. 3.

I marescialli in servizio permanente della categoria elettromeccanici di bordo del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che abbiano tutti gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, nella categoria corrispondente a quella cui appartenevano, con qualsiasi grado, prima del trasferimento nella categoria elettromeccanici di bordo.

Agli stessi concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori in servizio permanente e i sergenti della predetta categoria che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.